

PROT.N. 26434
DEL 09/09/2016

Convenzione di mediazione creditizia

C MC Rev.01 del 01/04/2015

L'anno 2016 , il giorno 15 , del mese di Luglio ,

TRA

Il Confidi CONFESERFIDI SOC. CONS. A R.L. con sede legale a Scicli, Via Dei
Lillà 22, partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese
di Ragusa 01188660888, iscritto al numero 19522.2 dell'elenco speciale degli
intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 107 del TUB, in persona del
legale rappresentante pro tempore, (nel seguito anche "Confidi")

E

Il Sig. de Bellis Giovanni , nato a San Giorgio a Cremano (NA) ,

il 09/01/1962 , nella qualità di legale rappresentante della Società

CASH FLOW S.R.L.

con sede legale in ROMA , prov. RM ,

via FLAMINIA , n. 334 ,

Partita IVA 07888020638 , Codice fiscale 07888020638 ,

Tel 08119550576 , fax 08119486577 , cell. 3939614092 ,

email direzione@cashflowsrl.com , PEC cashflow@pec.cashflowsrl.com ,

iscritta all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Organismo degli agenti e

dei mediatori al n. M143 , in data 08/05/2013 ,

(nel seguito anche "Mediatore Creditizio")

premessi che:

a) Il Confidi CONFESERFIDI SOC. CONS. A R.L. è una società consortile a

responsabilità limitata iscritta all'Albo Intermediari Finanziari al n.

19522.2 che svolge attività di prestazione di garanzia collettiva (di cui

CONFESERFIDI
Amministratore Delegato

all'art. 13 del D.L. 269/03 e successive modificazioni e integrazioni) e delle attività connesse e strumentali alla garanzia per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese socie da parte di istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di concessione di crediti, di imprese e di enti parabancari;

b) Il Confidi, in quanto confidi iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari, può esercitare l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, nonché le altre attività consentite dalla normativa di riferimento;

c) per entrare in contatto con i potenziali clienti al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il Confidi intende avvalersi dell'attività del Mediatore Creditizio che deve avere i requisiti previsti dall'art. 128septies del Dlgs. 385 del 1 settembre 1993 T.U.B. come modificato dal D.Lgs. 141/10 e successive modifiche e che deve essere iscritto nell'apposito elenco istituito presso l'apposito Organismo ai sensi dell'articolo 128undecies;

d) il Mediatore Creditizio ha manifestato il proprio interesse a mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, il Confidi con i potenziali clienti, dichiarando e garantendo di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari in vigore, nonché di avere richiesto tutte le autorizzazioni, i permessi e le iscrizioni necessarie per lo svolgimento della suddetta attività;

e) con la sottoscrizione del presente contratto, il Mediatore Creditizio non assume alcun potere di rappresentare il Confidi nei rapporti con i terzi.

Pertanto, il Mediatore Creditizio non potrà concludere contratti o assumere obbligazioni in nome e per conto del Confidi, ma dovrà limitarsi a mettere in relazione il Confidi con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

f) con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti riconoscono e si danno atto della reciproca indipendenza fermo restando che il contenuto del presente non rappresenta né configura in alcun modo attività di agenzia.

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente contratto,

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Effetti della convenzione

La presente convenzione revoca e sostituisce con effetto immediato qualsiasi altra precedente convenzione e/o accordo. Le premesse e gli allegati costituiscono parti integranti e sostanziali della presente convenzione. La presente convenzione costituisce regolamentazione unica ed integrale dell'accordo tra le parti. Ogni eventuale modifica o integrazione dovrà essere redatta in forma scritta. Per tutto ciò che non è previsto nella convenzione si applicheranno le norme relative alla mediazione di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

2. Oggetto

Con la sottoscrizione del presente accordo, il Mediatore Creditizio si impegna a mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, il Confidi

CONFESERFIDI
Amministratore Delegato



con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, nonché del collocamento dei prodotti e/o servizi indicati nell'allegato economico e nelle relative schede di dettaglio.

Il Confidi si riserva di poter modificare i prodotti e/o servizi indicati nell'allegato economico, dandone preavviso scritto al Mediatore.

3. Obblighi del Mediatore Creditizio e modalità di svolgimento dell'incarico

Il Mediatore Creditizio svolgerà la propria attività in modo stabile, ma in via non esclusiva, nel rispetto delle procedure e degli eventuali codici di condotta del Confidi e nel rispetto dei limiti di operatività previsti dalla normativa vigente e di quella che potrà entrare in vigore, in pendenza del presente contratto.

Pertanto, il Confidi potrà operare avvalendosi di altri incaricati, senza alcun obbligo di informare preventivamente il Mediatore Creditizio.

Il Mediatore Creditizio, al fine del perseguimento dell'oggetto del seguente contratto è tenuto a svolgere nei confronti del Confidi, le seguenti attività:

Avvio della relazione:

1 Contatto iniziale e individuazione dei bisogni del cliente (a titolo esemplificativo: attività di contatto iniziale con l'impresa e di rilevazione delle prime esigenze);

2 Supporto informativo sull'attività del Confidi (a titolo esemplificativo: attività di fornitura delle informazioni in merito alle opportunità offerte dal Confidi);

3 Assistenza finanziaria di base e report (a titolo esemplificativo:

raccolta delle prime informazioni utili per la definizione dell'operazione; verifica dei fabbisogni finanziari dell'impresa; orientamento in merito alla struttura dell'operazione nel suo complesso, in coerenza con l'obiettivo perseguito dal cliente; assistenza in merito alla scelta dei diversi prodotti creditizi; predisposizione di una apposita reportistica per la presentazione delle esigenze finanziarie dell'impresa);

4 Assolvimento degli obblighi di trasparenza (Trasparenza delle operazioni e

dei servizi bancari e finanziari / correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti). Il materiale previsto dalla Legge sulla Trasparenza (Fogli Informativi, Avviso sulle principali norme di Trasparenza etc.) sarà inviato ovvero messo a disposizione dal Confidi di volta in volta, al fine di tenere sempre aggiornate le condizioni vigenti sui prodotti;

5 Definizione dei principali aspetti per la richiesta di prodotti e/o servizi

(a titolo esemplificativo: attività volta alla definizione dei principali aspetti relativi alla richiesta di garanzia/finanziamento, eventualmente suscettibili di aggiornamenti alla luce delle successive fasi del processo distributivo, quali ad esempio la valutazione del merito creditizio e la delibera della Banca).

Raccolta documentale e adempimenti:

6 Adempimenti ai fini antiriciclaggio: il puntuale rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal Decreto Legislativo 21/11/2007 n. 231 e successive modifiche e/o integrazioni. Il Mediatore Creditizio è, pertanto, tenuto a provvedere all'identificazione diretta dei soggetti richiedenti i prodotti e/o servizi, mediante la verifica dell'identità del cliente e l'acquisizione dei dati identificativi dello stesso attraverso un documento valido per l'identificazione, non scaduto, trattenendone copia, così come del codice fiscale (art. 19 D.Lgs. 231/07), assumendosi la piena responsabilità nei confronti del Confidi, ai sensi del D. Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni, per la omessa o impropria identificazione del soggetto richiedente il finanziamento;

7 Raccolta delle richieste di prodotti e/o servizi (a titolo esemplificativo: raccolta della firma del cliente apposta sulla documentazione prevista per la richiesta di garanzia e finanziamento);

8 Raccolta della documentazione per l'istruttoria (a titolo esemplificativo: raccolta della documentazione prevista per l'istruttoria della pratica di affidamento);

9 Verifica della completezza della documentazione su check-list e richiesta della documentazione mancante (a titolo esemplificativo: verifica della presenza, sulla base di check-list, della documentazione richiesta ed eventuale richiesta di integrazione);

10 Eventuale richiesta per l'iscrizione a socio del Confidi (a titolo
esemplificativo: raccolta della domanda di ammissione a socio e della
relativa documentazione);

11 Fornitura delle informazioni qualitative sul cliente (a titolo
esemplificativo: integrazione delle informazioni qualitative a
disposizione del Confidi con elementi di contesto sul cliente);

12 Trasferimento, mediante accesso al sistema informativo del Confidi, di
tutta la relativa documentazione raccolta, necessaria all'istruttoria,
(completa d'ogni documento, proposta/domanda ed allegati), corredata da
ogni notizia, dato e formalità utile alla istruttoria ed alla definizione
del merito creditizio, che in ogni caso è, e resta, ad ogni effetto di
competenza esclusiva del Confidi.

Pre-istruttoria

13 Verifica della coerenza e della correttezza sostanziale della
documentazione (a titolo esemplificativo: verifica di coerenza sostanziale
e di merito della documentazione al fine di accertare la completezza e la
validità dei dati forniti);

14 Eventuale richiesta di integrazione della documentazione (a titolo
esemplificativo: eventuale richiesta di integrazione della documentazione
e delle informazioni mancanti anche ai fini di consentire la valutazione
dell'impresa e di renderla maggiormente rispondente alle best practice di

CONFESERFIDI
Amministratore Delegato

settore);

15 Analisi del profilo di rischio del richiedente (a titolo esemplificativo: prime valutazioni quali-quantitative sul richiedente).

3.1 Diligenza

Il Mediatore Creditizio si impegna a svolgere l'incarico di cui al presente contratto in totale autonomia, avvalendosi della propria struttura imprenditoriale e con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico conferito, nel pieno rispetto dei principi di correttezza professionale, delle previsioni normative in materia di trasparenza e antiriciclaggio, e di tutte le istruzioni e direttive impartite dal Confidi.

3.2 Antiriciclaggio

In considerazione delle esigenze di tutela dell'affidamento creditizio dei clienti e potenziali clienti e di rispetto dei generali principi di correttezza e diligenza, il Mediatore Creditizio si impegna a rispettare e a conformare la propria struttura organizzativa alle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi del D.Lgs. 231/07. Il Mediatore Creditizio provvederà, in applicazione dei disposti del D.Lgs. 231/07 e D.Lgs. 109/07 e loro successive modificazioni, all'adempimento di tutti gli obblighi antiriciclaggio e

antiterrorismo, in particolare, all'obbligo di identificazione del cliente e identificazione del titolare effettivo.

Il Mediatore Creditizio si obbliga a comunicare per iscritto al Confidi il nominativo del soggetto al quale sia stata attribuita la responsabilità della funzione antiriciclaggio e la responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette.

3.3 Collaboratori del Mediatore Creditizio e gradimento del Confidi

In rapporto sia alla normativa vigente che a quella che dovesse intervenire in pendenza del presente contratto, il Mediatore Creditizio si obbliga ad adeguare il proprio oggetto sociale, la propria struttura organizzativa, i propri dipendenti e/o collaboratori, alle prescrizioni previste dalla legge quali condizioni essenziali per l'esercizio del proprio incarico, nonché a comunicare al Confidi l'iscrizione del Mediatore Creditizio stesso e dei propri dipendenti e/o collaboratori di cui si avvale per il contatto con il pubblico in eventuali nuovi elenchi autorizzativi che dovessero nel frattempo entrare in vigore.

Il Mediatore Creditizio si obbliga a dare comunicazione dei singoli dipendenti e/o collaboratori dei quali intende avvalersi nell'esercizio del proprio incarico, assicurando che gli stessi non esercitino la medesima attività presso altre strutture.

Il Mediatore Creditizio, nel rispetto delle norme di volta in volta in vigore, si obbliga ad assicurare e verificare, anche attraverso l'adozione di adeguate Procedure interne, che i propri dipendenti e/o collaboratori dei quali si

CONFESERFID
Amministrazione

avvalga nell'esercizio del proprio incarico, rispettino le norme loro applicabili e mantengano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge di volta in volta in vigore, curandone altresì l'aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata.

In particolare, il Mediatore Creditizio si obbliga a cessare l'incarico con il dipendente o collaboratore che perda per qualsiasi causa i requisiti previsti dalla normativa vigente, dandone immediata comunicazione al Confidi con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC entro cinque giorni lavorativi dalla perdita della qualifica, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto. Anche in tal caso, si applica quanto disciplinato nel paragrafo "Risoluzione".

3.4 Rapporti con il cliente

Il Mediatore Creditizio si impegna, per i prodotti e/o servizi offerti, ad utilizzare i modelli forniti dal Confidi. Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo di indicare ai Clienti la spesa complessiva relativa all'istruttoria della pratica ed al rilascio dei prodotti e/o servizi del Confidi.

3.5 Livelli di servizio

Il Mediatore Creditizio è tenuto a rispettare tutte le modalità operative e procedurali dettate e messe a disposizione dal Confidi.

3.6 Richieste di terze parti

Resta inteso che il Mediatore Creditizio dovrà manlevare e tenere indenne il Confidi da ogni e qualsiasi perdita, danno, costo, spesa, passività (incluse eventuali spese legali) che lo stesso dovesse subire come conseguenza di richieste o pretese allo stesso avanzate da terze parti in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente accordo, fatta eccezione per i casi in cui sia accertato con sentenza passata in giudicato che tali richieste o pretese di terze parti siano la conseguenza esclusiva diretta ed immediata del dolo o della colpa grave del Confidi. Nel caso in cui il Mediatore Creditizio abbia effettuato un pagamento ai sensi della presente clausola, il Mediatore Creditizio non potrà in ogni caso chiederne al Confidi il rimborso.

3.7 Polizza assicurativa

Come previsto dall'art. 128 septies del Dlgs. 385 del 1 settembre 1993 T.U.B. come modificato dal D.Lgs 141/10 e successive modifiche, il Mediatore Creditizio si impegna a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile relativamente a eventuali danni arrecati nell'esercizio delle attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato il Mediatore Creditizio risponde a norma di legge.



CONFESERFIDI
Amministratore Delegato

4. Pubblicità prodotti e/o servizi

Il Mediatore Creditizio può mettere in atto, previa autorizzazione del Confidi, attività promozionali e pubblicitarie relative ai prodotti e/o Servizi realizzati dal Confidi, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di

legge e regolamentari in vigore e delle direttive e indicazioni emesse dai competenti Organi di Vigilanza.

Tutti i marchi, loghi e segni distintivi utilizzati dal Confidi e tutti i diritti derivanti, o comunque connessi, a tali marchi, loghi o segni distintivi, sono e rimarranno di piena ed esclusiva proprietà e titolarità del Confidi. Il Mediatore Creditizio potrà utilizzare documenti o altro materiale, recante il logo "CONFIDI" previa autorizzazione scritta del Confidi, in quanto parte integrante della Rete distributiva dello stesso.

Il Mediatore Creditizio dovrà astenersi dall'elaborare, produrre o distribuire tabulati, ricerche e studi o in altro modo rilasciare dichiarazioni che possano generare aspettative o sicurezza di concessione di prodotti e/o servizi del Confidi.

Il Mediatore Creditizio non potrà, comunque, esprimere o riferire nell'ambito dei rapporti che intratterrà con i soggetti richiedenti i prodotti e/o servizi del Confidi alcun parere, decisione o giudizio circa l'esito della pratica, restando di esclusiva competenza degli organi del Confidi ogni valutazione circa la sussistenza dei requisiti utili all'accoglimento della richiesta.

In ottemperanza alla normativa Banca d'Italia sulla Trasparenza, il Mediatore Creditizio si impegna a mettere a disposizione dei clienti i documenti (Diritti del Cliente, Foglio informativo, proposta di contratto, documento di sintesi, Guida ABF, privacy) che il Confidi gli farà pervenire o metterà a disposizione sul sistema informativo.

5. Norme di condotta

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, in considerazione della natura dei servizi del Confidi e dell'esigenza di tutela dell'affidamento, il Mediatore Creditizio dovrà attenersi nei rapporti con i clienti e potenziali clienti alle seguenti norme di condotta.


In particolare, il Mediatore Creditizio dovrà:

a) rilasciare ai potenziali clienti cui vengono offerti i prodotti e/o servizi una dichiarazione scritta indicante le generalità del Mediatore Creditizio e dei dipendenti e/o collaboratori autorizzati al contatto con il pubblico;


b) prima della sottoscrizione di un contratto per prodotti e/o servizi e, comunque, in tempo utile come prescritto dalla normativa, consegnare al cliente i seguenti documenti: Diritti del cliente e foglio informativo, (predisposto dal Confidi), e quanto il cliente possa richiedere (Documento di sintesi, proposta di Contratto, Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario - ABF, privacy), acquisendo dal cliente l'attestazione di avvenuto ricevimento;

c) nella relazione con il cliente, il Mediatore Creditizio preposto allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione è tenuto a fornire adeguata informazione affinché siano evitate confusioni tra l'operatività del Mediatore Creditizio e quella del Confidi, in particolare chiarendo che la valutazione del merito creditizio è competenza esclusiva del Confidi;

d) illustrare con chiarezza la spesa complessiva relativa all'istruttoria della pratica ed al rilascio del prodotto e/o servizio del Confidi;



CONFESERFIDI
Amministratore Delegato



e) impostare il proprio rapporto con il cliente alla massima chiarezza e prudenza, in modo da consentire allo stesso di aderire alla proposta in piena consapevolezza delle caratteristiche del servizio proposto.

6. Obblighi e diritti del Confidi

Il Confidi si riserva il diritto di non accettare, a proprio insindacabile giudizio, le proposte contrattuali dei clienti comunicate dal Mediatore Creditizio ai sensi del paragrafo "Obblighi del Mediatore Creditizio e modalità di svolgimento dell'incarico". In tal caso, nessun compenso sarà dovuto dal Confidi al Mediatore Creditizio per l'attività svolta.

Il Confidi metterà a disposizione del Mediatore Creditizio gli accessi alle aree riservate da cui acquisire informazioni circa l'accettazione, il rifiuto o la mancata esecuzione di un contratto.

Il Confidi si impegna a mettere a disposizione del Mediatore Creditizio tutte le informazioni e i documenti relativi ai prodotti e/o servizi del Confidi; si impegna, altresì, a informare tempestivamente il Mediatore Creditizio di ogni variazione dei termini e delle condizioni di prestazione dei servizi del Confidi stesso.

Il Confidi consegnerà al Mediatore Creditizio il materiale promozionale; resta inteso che tutto il materiale consegnato rimarrà di proprietà del Confidi, che avrà diritto di ottenerne la riconsegna in caso di recesso, risoluzione o anticipata cessazione del presente contratto per qualsiasi motivo.

7. Provvigioni

Il Confidi riconoscerà al Mediatore una provvigione a titolo di compenso per le prestazioni rese.

Il diritto alla provvigione maturerà al verificarsi delle seguenti condizioni:

- nel caso di erogazione di prodotti di rischio, integrale erogazione del finanziamento, salvo il caso di erogazione a S.A.L.;
- per tutti i prodotti e/o servizi, all'effettivo incasso da parte del confidi delle commissioni;
- ricezione da parte del Confidi di tutti i documenti in originale a firma del cliente.

Il Mediatore espressamente esonera il Confidi da ogni responsabilità in caso di mancato buon fine della richiesta segnalata.


Nulla, dunque, sarà riconosciuto per nessun titolo o causale dal Confidi al Mediatore in caso di mancato buon fine della richiesta segnalata.

La misura della provvigione nonché i criteri e le modalità di calcolo e di liquidazione sono riportati nell'allegato economico alla presente convenzione.

Ogni importo da liquidarsi al Mediatore Creditizio, da parte del Confidi, verrà di norma corrisposto con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura, previo controllo e verifica della corrispondenza dei dati ivi indicati.

Il Confidi provvederà alla liquidazione entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui matura il diritto.

Il Mediatore Creditizio accetta che una parte delle provvigioni sarà corrisposta sulla base dell'andamento delle singole posizioni presentate e successivamente erogate. Infatti il Mediatore Creditizio dovrà provvedere -



CONFESERFIDI
Amministratore Delegato

previa richiesta documentata da parte del Confidi - al ristorno del 50% delle provvigioni a suo tempo percepite sulle commissioni incassate dal Confidi, in caso di pagamento escussorio (parziale o totale) da parte del Confidi nei confronti degli Istituti di Credito. Ciò - come peraltro espressamente pattuito tra le parti - non prefigura in alcun modo qualsivoglia rapporto di agenzia o similare.

Il Mediatore Creditizio riconosce ed accetta che il Confidi potrà modificare a propria discrezione l'importo delle commissioni richieste ai clienti in relazione ai servizi. Tale modifica, se peggiorativa, non potrà essere applicata alle posizioni in essere, a quelle maturate e/o in corso di perfezionamento al momento della modifica. Il Confidi si impegna a comunicare tali variazioni al Mediatore Creditizio con un preavviso, di norma, non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla loro entrata in vigore.

Il Confidi si riserva il diritto di modificare la misura della provvigione, con un preavviso di 30 giorni, inviando al Mediatore un nuovo allegato economico. In caso di disaccordo sulle modifiche intervenute il Mediatore ha il diritto di recedere dal contratto e continuerà a godere delle pregresse condizioni economiche sulle posizioni in essere, quelle maturate e/o in corso di perfezionamento al momento della modifica.

Per il collocamento dei prodotti di rischio, ai fini del calcolo del TAEG, il Mediatore si impegna a inoltrare al Confidi il mandato di mediazione creditizia sottoscritto dal cliente al momento di presentazione della pratica.

8. Spese

Tutte le spese e i costi inerenti lo svolgimento dell'attività prevista dal presente contratto saranno e rimarranno a carico del Mediatore Creditizio.

9. Riservatezza

Qualunque notizia o informazione inerente l'attività del Confidi, della quale il Mediatore Creditizio venga a conoscenza a causa o in occasione del presente contratto, deve considerarsi riservata, sia durante sia dopo la cessazione del rapporto di mediazione.

Il Mediatore Creditizio si impegna pertanto - anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, che dovessero venire a conoscenza di tali notizie e informazioni al fine dell'adempimento delle loro obbligazioni - a non comunicarle a terzi, a non divulgarle e, comunque, a non utilizzarle né direttamente né indirettamente, per qualunque ragione diversa dal corretto adempimento del presente contratto, anche se al Confidi non dovesse derivare alcun danno da tale utilizzo o divulgazione e salvo che le stesse non siano già di dominio pubblico.

In particolare, il Mediatore Creditizio si impegna, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a mantenere strettamente riservate e confidenziali e a non comunicare a terzi tutte le informazioni relative all'attività svolta, all'organizzazione, ai clienti, e alle tecniche promozionali utilizzate dal Confidi.

Il Mediatore Creditizio si impegna, inoltre, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a mantenere strettamente riservate e confidenziali e a non divulgare a terzi i termini e le condizioni economiche

CONFESERFIDI
Amministratore Delegato

previste dal presente contratto, salvo espressa autorizzazione scritta del Confidi.

In ogni caso, il Mediatore Creditizio si impegna a mantenere indenne il Confidi da qualsiasi danno che dovesse derivare allo stesso Confidi e/o a terzi, dalla mancata osservanza del predetto obbligo di riservatezza.

10. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni le parti, autonomi titolari del trattamento, s'impegnano affinché i dati personali comunicati reciprocamente dal Confidi e dal Mediatore Creditizio siano trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento contrattuale e all'osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza, secondo quanto meglio specificato nelle rispettive "informative privacy" predisposte dai titolari stessi.

11. Durata e recesso

Il presente contratto avrà efficacia annuale dalla data di sottoscrizione. L'incarico si rinnoverà automaticamente di anno in anno, se non interverrà specifica comunicazione da una delle parti contraenti con lettera Raccomandata A.R. o tramite PEC con un preavviso di almeno due mesi.

12. Risoluzione


Fermo restando quanto previsto nel prosieguo, nel caso in cui una delle Parti

sia inadempiente a uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti a sensi del presente contratto, che non sia di lieve entità, l'altra Parte avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., inviando una contestazione scritta di tale inadempimento, mediante Raccomandata A.R. o tramite PEC, recante l'espressa intimazione ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa. Decorso detto termine senza che vi sia stato adempimento dalla Parte intimata, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Inoltre, nel caso in cui uno dei contraenti ponesse in essere atti e comportamenti tali da turbare la reciproca fiducia, sulla quale il presente accordo si basa, l'incarico potrà essere disdettato dalla parte offesa senza alcun preavviso, esplicitandone la motivazione con lettera Raccomandata A.R. o tramite PEC.

In caso di inadempimento da parte del Mediatore Creditizio agli impegni assunti e alle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti paragrafi (Obblighi del Mediatore Creditizio e modalità di svolgimento dell'incarico; Pubblicità dei servizi; Norme di condotta; Riservatezza; Trattamento dei dati personali; Vigilanza del Confidi) ed in caso di perdita da parte del Mediatore Creditizio del requisito essenziale dell'iscrizione dell'Elenco dei Mediatori Creditizi, il Confidi avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. mediante semplice dichiarazione scritta inviata al Mediatore Creditizio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

In caso di recesso, risoluzione o anticipata cessazione del presente contratto



CONFESERFIDI
Amministratore Delegato



per qualsiasi motivo, il Mediatore Creditizio avrà diritto al pagamento delle provvigioni per le posizioni maturate e/o in corso di perfezionamento alla data dell'interruzione del presente contratto.

In caso di recesso, risoluzione o anticipata cessazione del presente contratto, per qualunque motivo, il Mediatore Creditizio dovrà cessare qualsiasi utilizzo della denominazione e del logo del Confidi e di tutto il materiale promozionale e pubblicitario recante tali diciture. Entro 5 (cinque) giorni dalla data di recesso, risoluzione o anticipata cessazione del presente contratto per qualsiasi motivo, il Mediatore Creditizio dovrà restituire al Confidi i documenti, le informazioni e qualsiasi altro materiale, in forma cartacea o informatica, relativo ai servizi del Confidi e ai clienti, certificandone per iscritto l'avvenuta restituzione.

Gli obblighi e gli impegni di cui al presente e ai paragrafi "Riservatezza" e "Comunicazioni" saranno validi ed efficaci per tutta la durata del contratto e resteranno in vigore anche successivamente al recesso, risoluzione, o anticipata cessazione dello stesso per qualsiasi motivo.

13. Comunicazioni

Salvo ove diversamente indicato nel presente contratto, tutte le comunicazioni da trasmettere in base allo stesso saranno effettuate per iscritto a mezzo Raccomandata A.R. o tramite PEC.


14. Disposizioni generali

Le parti riconoscono e dichiarano reciprocamente di essere imprenditori

indipendenti e che, con la sottoscrizione del presente contratto, le stesse non intendono stabilire alcun rapporto associativo, di lavoro subordinato o di joint venture.

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti e/o omissioni dell'altra Parte in violazione del presente contratto non costituisce, non costituirà né potrà essere, comunque, interpretata quale rinuncia, nemmeno parziale, ai diritti che le derivano dalle disposizioni violate né al diritto di esigere immediatamente l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

L'invalidità o l'inefficacia di una o più clausole del contratto non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero contratto. Le Parti si impegnano a sostituire, secondo buona fede, le clausole del contratto che dovessero risultare invalide e/o inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.



15. Codice Etico

Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, così come successivamente modificato e integrato (il decreto 231) il mediatore dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla predetta normativa; dichiara inoltre di conoscere e voler operare nel rispetto del Codice Etico Confeserfidi, ispirato a valori e principi di trasparenza, buona fede, correttezza, onestà, imparzialità, diligenza, rigore morale e professionali. Pertanto, il Mediatore dichiara fin d'ora di impegnarsi a rispettare tali regole di condotta che devono guidare tutti coloro che operano collaborano ed agiscono con o per il Confidi.

CONFESERFIDI
Amministratore Delegato

Il Codice etico ha come scopo quello di tutelare i seguenti aspetti:

- 1) affidamento creditizio dei clienti e potenziali clienti;
- 2) trasparenza nei rapporti con i clienti e potenziali clienti;
- 3) privacy.

16. Modalità di effettuazione delle transazioni

E' assolutamente vietato, al Mediatore Creditizio, ricevere pagamenti, effettuare incassi e, comunque, svolgere operazioni per contanti in nome e per conto del Confidi.

Tutti i pagamenti relativi ai prodotti e/o servizi del Confidi dovranno essere effettuati attraverso i conti correnti intestati ai clienti presso le banche depositarie convenzionate, secondo le modalità stabilite preventivamente dal Confidi e nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio e delle indicazioni degli Organi di Vigilanza.

17. Trasparenza nei rapporti con i clienti e potenziali clienti

In ossequio al rispetto del principio di trasparenza, nei rapporti con i clienti e potenziali clienti ci si dovrà attenere alle seguenti norme di condotta.

In particolare, nei locali aperti al pubblico si dovrà:

- a) tenere ben in vista, esposte e disponibili, le condizioni contrattuali;
- b) rilasciare ai potenziali clienti cui vengono offerti i prodotti e/o servizi una dichiarazione scritta indicante le generalità del Mediatore Creditizio e dei dipendenti e/o collaboratori autorizzati al contatto con il pubblico;


c) prima della sottoscrizione di un contratto per servizi, consegnare al cliente il documento informativo, il foglio contenente i Diritti del cliente e il Foglio informativo, raccogliendo ove necessario, la ricevuta di avvenuta consegna firmata;

d) illustrare con chiarezza gli importi delle commissioni e delle spese a carico del cliente;

e) impostare il proprio rapporto con il cliente alla massima chiarezza e prudenza, in modo da consentire allo stesso di aderire alla proposta in piena consapevolezza delle caratteristiche del servizio proposto.

18. Tutela della privacy

I dati personali comunicati reciprocamente dal Confidi e dal Mediatore devono essere trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento contrattuale e all'osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza, secondo quanto meglio specificato nelle rispettive "informative privacy" predisposte dai titolari stessi.



CONFESERFIDI
Amministratore Delegato

19. Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato a tutti gli effetti dalla legge italiana.

20. Clausola compromissoria/Gestione delle controversie/Foro competente

Eventuali controversie relative alla validità, esecuzione ed interpretazione del presente Contratto saranno demandate alla competenza esclusiva del Foro di Ragusa.

21. Divieto di cessione del contratto

Il Mediatore Creditizio non potrà cedere il presente Contratto per alcun motivo o titolo senza il preventivo consenso scritto del Confidi.

, 15/07/2016

CONFESERFID
Amministratore Delegato

CONFESERFIDI SOC. CONS. A R.L.

CASH FLOW S.R.L.

OAM M143 - IVASS E000217658
MEDIATORE CREDITIZIO Sede legale: Via Flaminia, 334 - 00196 Roma
Dir. Comm. - Via G. Porzio - C.D. Is. F11
80143 Napoli - P IVA 07888020638

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Mediatore Creditizio dichiara di avere attentamente letto, compreso e di accettarne specificamente il contenuto delle clausole riportate paragrafi del presente contratto.

, 15/07/2016

MEDIATORE CREDITIZIO

CASH FLOW S.R.L.

OAM M143 - IVASS E000217658
Sede legale: Via Flaminia, 334 - 00196 Roma
Dir. Comm. - Via G. Porzio - C.D. Is. F11
80143 Napoli - P IVA 07888020638

Pricing Confeserfidi 2016 e Allegato Economico

DEL 09/09/2016

N. Prodotto	Prodotto	Abilitato alla vendita (S/N/C)	Pricing al Cliente				Momento del versamento	Competenza Partner (%)	Note	
			Voce Commissione	Stand Alone e/o Accanto e Saldo	Costo Min (€/%)	Costo Max (€/%)				
00-2	Credit Rating		Istruttoria Completa		200	500	alla firma del mandato	30%		
01	Garanzia mutualistica ^A		Spese apertura pratica*		150	400	all'erogazione del finanziamento bancario garantito dal Confidi	30%	Per il pricing completo al cliente vedi il Foglio Informativo del prodotto	
			Commissione di collocamento		2% dell'erogato (Min 1% in caso di linee a breve)	5% dell'erogato		60%		
01	Garanzia mutualistica su posizioni deteriorate (con novazione)		Spese apertura pratica*		150	400	all'erogazione del finanziamento bancario garantito dal Confidi	30%	Per il pricing completo al cliente vedi il Foglio Informativo del prodotto	
			Commissione di collocamento*		2% dell'erogato (Min 1% in caso di linee a breve)	5% dell'erogato		60%		
05-1	Garanzia mutualistica "Taglia e sospendi la rata" (senza novazione)		Spese Assistenza e consulenza*		200	1000	al momento di accoglimento delle relative istanze da parte della banca/finanziaria/società erogante il finanziamento o il servizio	50%		
05-2	Piani di rientro linee a breve (senza novazione)		Spese Assistenza e consulenza*		200	1000	al momento di accoglimento delle relative istanze da parte della banca/finanziaria/società erogante il finanziamento o il servizio	50%		
02-1	Finanziamenti diretti		pricing finanziamenti diretti				all'erogazione del finanziamento	0,75% dell'importo erogato*	Per il pricing completo al cliente vedi il Foglio Informativo del prodotto % di collocamento calcolata su base annua	
03-1	Fidejussione dirette commerciali		Commissione di collocamento*		1%	2%	prima dell'erogazione delle fidejussioni ⁽¹⁾	50%		
05-1	Taglia e sospendi la rata su posizioni non garantite		Spese Assistenza e consulenza*		200	1000	al momento di accoglimento delle relative istanze da parte della banca/finanziaria/società erogante il finanziamento o il servizio	30%		
06	Business plan abbinato a richieste di affidamento < di 20 mila euro		Una tantum		100	300	alla firma del mandato	30%	La lavorazione del prodotto avviene normalmente prima dell'istruttoria fidi.	
06	Business plan abbinato a richieste di affidamento > di 20 mila euro		acconto		100	300	alla firma del mandato			
			saldo		300	1000	all'erogazione dei finanziamenti (garantiti o diretti) e fidejussioni ⁽¹⁾			
06	Business plan		Venduto senza richiesta di affidamento - stand alone		400	1300	alla firma del mandato			
18	Consulenza annuale continuativa ^B		Istruttoria Completa		400	1200	all'erogazione dei finanziamenti (garantiti o diretti) e fidejussioni ⁽¹⁾	30%		
11-1	Patente bancaria - abbinata ad una richiesta di affidamento		acconto		100	300	alla firma del mandato	30%		
			saldo		300	700	all'erogazione dei finanziamenti (garantiti o diretti) e fidejussioni ⁽¹⁾			
11-1	Patente bancaria		Venduto senza richiesta di affidamento - stand alone		400	1000	alla firma del mandato	30%		
			acconto		100	300	alla firma del mandato			
09	Attestazioni autotrasportatori di cose per conto terzi - abbinata ad una richiesta di affidamento		acconto		100	300	alla firma del mandato	30%		
			saldo		300	1000	all'erogazione dei finanziamenti (garantiti o diretti) e fidejussioni ⁽¹⁾			
09	Attestazioni autotrasportatori di cose per conto terzi		Venduto senza richiesta di affidamento - stand alone		400	1300	alla firma del mandato	30%		
			acconto		100	300	alla firma del mandato			
08	Attestazioni di solidità e sostenibilità finanziaria - abbinata ad una richiesta di affidamento		acconto		100	300	alla firma del mandato	30%		
			saldo		300	1000	all'erogazione dei finanziamenti (garantiti o diretti) e fidejussioni ⁽¹⁾			
08	Attestazioni di solidità e sostenibilità finanziaria		Venduto senza richiesta di affidamento - stand alone		400	1300	alla firma del mandato	30%		
			acconto		100	300	alla firma del mandato			
15	Card advanced		Card advanced		100	400	alla firma del mandato	30%	Comprende carta Conto in Omaggio	
14-1	Finanza Agevolata - Contributi in Conto Interest		Istruttoria Completa		400	1000	alla firma del mandato	30%		
					1%	4%	al momento di accoglimento delle relative istanze da parte della banca/finanziaria/società erogante il finanziamento o il servizio			
14-1	Finanza Agevolata - Contributi in Conto capitale		Istruttoria Completa		500	1500	alla firma del mandato	30%		
					1%	4%	al momento di accoglimento delle relative istanze da parte della banca/finanziaria/società erogante il finanziamento o il servizio			
19	Mediazione Creditizia		Spese d'istruttoria		200		alla firma del mandato	30%		
			Mediazione Creditizia		1% dell'erogato	3% dell'erogato	al momento di accoglimento delle relative istanze da parte della banca/finanziaria/società erogante il finanziamento o il servizio			
17	Rating della Legalità - abbinata ad una richiesta di affidamento		Istruttoria Completa		acconto	100	300	alla firma del mandato	30%	
					saldo		300	700		
17	Rating della Legalità		Istruttoria Completa		Venduto senza richiesta di affidamento - stand alone	400	1000	alla firma del mandato	30%	
24	Internazionalizzazione Co.mark		Internazionalizzazione Co.mark				al momento di accoglimento delle relative istanze da parte della banca/finanziaria/società erogante il finanziamento o il servizio	30%		
25	Price & Strategy		Pacchetto Base		500	1000	alla firma del mandato	30%		
					130	260	Costo opzionale report infrannuali (2 ore ogni singola discussione)			
					500	1000	alla firma del mandato			
					130	500	Costo mensile per consulenza (2 ore mensili)			
26	Consulenza Crisi D'Impresa		Consulenza Crisi D'Impresa		500	0,5% dell'erogato	alla firma del mandato	30%		
					500	1% dell'erogato	al momento della consegna del report con soluzioni attivabili			
28	Pos Jusp		Costo una tantum Pos		79		alla firma del mandato	38%		
13	Prestiti personali/Cessioni del quinto/Mutui Ipotecari (con banche/finanziarie convenzionate)		pricing finanziaria (vedi foglio informativo del pricing applicato da ciascuna società)				all'erogazione del finanziamento	60%	Dei compensi ricevuti da Confeserfidi	

Le percentuali dei compensi si riferiscono, quando non diversamente disposto, all'incasso effettivo del Confidi. I compensi previsti per i finanziamenti diretti, che si intendono la metà per Jeremie, sono condizionati alla contemporanea vendita (con successivo incasso) di un altro prodotto/servizio del Confidi. Nei casi di legge, ai prezzi indicati, sarà aggiunta l'IVA (* Costo non soggetto ad IVA). Per i singoli prodotti, a seconda dei casi e delle intervenute necessità, il confidi si riserva di applicare diverse e/o particolari condizioni; le provvigioni, i rimborsi ed i compensi indicati rappresentano il costo massimo che il Confidi intende sopportare per la distribuzione dei prodotti e quindi sono da considerarsi lorde e onnicomprensive di tutti gli oboli tributari, previdenziali e contributivi, anche se per legge di competenza del confidi; in particolare IVA (se dovuta), ritenuta di acconto e/o delle altre trattenute fiscali, oneri contributivi e/o previdenziali, eventuale cassa di previdenza, quota di Enasarco (anche quella di competenza del Confidi), indennità di fine rapporto.

^AQuando il prodotto è venduto stand alone a fronte di finanziamenti Simest, Irfis, ecc., il pagamento avverrà prima dell'emissione della delibera.
^BQuando il prodotto è venduto stand alone, il pagamento sarà effettuato al momento della firma del mandato.
^CQuando il prodotto è venduto stand alone, il pagamento sarà effettuato prima dell'erogazione delle fidejussioni.
^DQuando il prodotto è venduto insieme al finanziamento garantito dal confidi o dallo stesso erogato direttamente, è possibile pagare il servizio: 1) contestualmente all'erogazione, se avviene, dei predetti finanziamenti; 2) se l'istruttoria fidi del confidi è positiva e successivamente il cliente rinuncia alle operazioni il compenso pattuito dovrà dallo stesso essere necessariamente corrisposto; 3) se la istruttoria fidi del confidi dovesse essere invece negativa o tale da ridurre per più del 25% l'importo della garanzia o del finanziamento/fidejussione diretta, chiedere preventivo consenso al cliente per avviare/continuare la lavorazione del prodotto, in presenza del quale (consenso) il compenso pattuito dovrà essere interamente corrisposto; 4) se i predetti finanziamenti non venissero erogati, invece, per causa della banca, l'azienda è tenuta ugualmente alla corresponsione dei compensi pattuiti, con le modalità indicate per la vendita stand alone (di cui alla successiva nota G), decurtati del 40%.

Data 15/07/2016

Firma Confeserfidi
CONFESERFIDI
 Amministratore Delegato

Firma
CASH FLOW S.R.L.
 OAM M443 - IVA 068 E000217686
 Sede legale: Via Flaminia, 334 - 00196 Roma
 Dir. Comm., Via G. Porzio - C.D. Is. F11
 80143 Napoli - P. IVA 07888020638

IT 28 Y0623003543000036501562

